

Modifica al capo IV, par. 1, punto 5) della circolare consiliare relativa ai giudici di pace n. P-15880 del 30 luglio 2002 nella parte in cui prevede l'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice di pace - per il caso in cui "il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado" dell'interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione - con riguardo all'intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del Tribunale nel quale è esercitata detta attività, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 60/2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge n. 374 del 21 novembre 1991.

(deliberazione del 26 luglio 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 luglio 2006, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

- considerato che il Comitato di Presidenza ha autorizzato l'apertura di una pratica presso l'Ottava Commissione al fine di modificare la Circolare P 15880/2002 del 30 luglio 2002, nella parte in cui, a norma dell'art. 8, comma 1, lett. c) bis, L. n. 374/1991, si prevede l'incompatibilità con le funzioni di Giudice di pace di coloro che svolgono abitualmente attività professionale per imprese di banche o assicurazione su tutto il territorio nazionale, o che abbiano il coniuge, il convivente nonché parenti e affini entro il primo grado che svolgono detta attività;
- considerato che con sentenza n. 60/2006 l'art. 8 succitato è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che l'esercizio dell'attività professionale per imprese di assicurazione sia estesa a tutto il territorio nazionale, e non soltanto al circondario del Tribunale che ricomprende l'Ufficio in cui il Giudice di pace svolge le sue funzioni;
- ritenuto pertanto di dover modificare la Circolare suddetta, nei termini di cui al dispositivo;

d e l i b e r a

di modificare la Circolare P 15880/2002 del 30 luglio 2002 nei seguenti termini:

- dopo il primo capoverso del punto 5, par. 1, Capo IV è aggiunto il seguente capoverso: "Nondimeno, per quanto riguarda l'attività per imprese di assicurazione, tale incompatibilità è territorialmente limitata al circondario del Tribunale nel quale è esercitata detta attività professionale, come deciso con sentenza della Corte costituzionale n. 60/2006";
- l'inciso "per cui è da ritenere sussistente una situazione di incompatibilità nelle ipotesi in cui sia esercitata, da parte di un giudice di pace ed anche al di fuori del circondario, attività professionale in favore di banche o imprese di assicurazione" di cui al terzo capoverso del suddetto punto 5 è soppresso."